

N. 01719/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01345/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2012, proposto da:
[omissis], rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Petroni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Isetta Barsanti Mauceri in Firenze, via Lamarmora, 26;

contro

Istituto Superiore “[omissis]” di [omissis], Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

della delibera con la quale, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe della IV AS dell'Istituto “[omissis]” di [omissis] ha stabilito di non ammettere il ricorrente alla classe V, e della successiva comunicazione al ricorrente, nonché delle valutazioni espresse sugli elaborati prodotti dal ricorrente, dei registri scolastici su cui le dette valutazioni sono state riportate, e degli eventuali ulteriori provvedimenti impliciti o, se espliciti, non noti al ricorrente con i quali l'Amministrazione Scolastica ha stabilito la non ammissione del ricorrente alla classe V, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso a frequentare la classe V, e per la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno esistenziale diretto patito dal ricorrente in conseguenza delle illegittimità dell'atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Superiore “[omissis]” di [omissis] e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La controversia ha per oggetto la mancata ammissione del ricorrente [omissis] [omissis] alla classe superiore, deliberata dal consiglio della classe IV AS del Liceo scientifico delle scienze applicate “[omissis]” di [omissis] e motivata avuto riguardo ad un quadro generale di insufficienze gravi nelle materie di indirizzo e di carente preparazione complessiva, tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate. Il [omissis], affetto da DSA (disturbo specifico dell'apprendimento), lamenta di non aver beneficiato, nel corso dell'anno scolastico, delle misure compensative e dispensative pur previste dal “percorso didattico personalizzato” sottoscritto con l'istituto scolastico in data 13 gennaio 2012, e di essere stato altresì valutato dal consiglio di classe – proprio nelle materie in cui ha conseguito l'insufficienza – in totale difformità dalla normativa vigente e dal sopra menzionato PDP.

Il gravame è manifestamente fondato in ordine alle censure dedotte.

L'art. 5 co. 4 della legge n. 170/2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) stabilisce che agli studenti con DSA sono garantite, durante il

percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione. Correlativamente, l'art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 ("Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni") prevede che, per gli alunni con DSA certificato, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Se, alla luce della disciplina dianzi richiamata, la considerazione della condizione patologica dell'alunno rappresenta un elemento necessario non soltanto dell'*iter* didattico, ma anche del momento valutativo, nella specie il vizio dell'impugnato provvedimento di non ammissione consiste nel fatto che il giudizio formulato dal consiglio di classe, al di là di un fugace riferimento verbale, prescinde totalmente dal disturbo che affligge il ricorrente, le valutazioni negative non risultando essere state in alcun modo ponderate attraverso l'analisi delle possibili concause patologiche del cattivo rendimento dello studente nelle materie di indirizzo. In altri termini, nel mentre ha evidenziato l'atteggiamento "non sempre collaborativo in tutte le discipline" del [omissis], ovvero il suo impegno "non uniforme" e gli insoddisfacenti risultati delle attività di recupero e delle verifiche intermedie, il consiglio di classe non ha svolto alcuna analisi circa l'incidenza causale del DSA sul rendimento del ricorrente, non foss'altro per escluderla; di modo che il giudizio conclusivo manca di quella individualizzazione e personalizzazione che, richieste per ciascuno studente, lo sono a maggior ragione per quelli affetti da disturbi dell'apprendimento.

Si aggiunga il difetto di qualsiasi verifica circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale, con particolare riguardo alla prevista somministrazione di prove equipollenti, senza che la carente motivazione del giudizio di non ammissione possa considerarsi utilmente integrata *ex post* dalla relazione depositata dall'istituto resistente in data 18 settembre 2012 (si

tratta, com'è evidente, di attività eminentemente discrezionale, che in quanto tale sfugge alla disciplina scriminante dettata dall'art. 21-*octies* co. 2 della legge n. 241/1990).

In forza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto ai fini dell'annullamento dell'atto impugnato. A norma dell'art. 34 co. 1 lett. e) cod. proc. amm., e per garantire al meglio l'effettività della tutela, va altresì sin da ora disposto che, in esecuzione della presente sentenza, l'istituto resistente provveda all'immediato rinnovo dello scrutinio finale nei confronti del ricorrente [omissis], attenendosi alle indicazioni impartite con la presente sentenza.

Il tempestivo accoglimento della domanda caducatoria assorbe, allo stato, ogni profilo di danno risarcibile, esaurendo per il momento la tutela della situazione soggettiva azionata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso annulla il provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2012